



**COMUNE DI LEDRO**  
Provincia di Trento

Settore: **TECNICO**

Numero di protocollo associato  
al documento come metadato ( D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20).  
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.  
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

**ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**  
**n. 1 di data 10/01/2024**

**OGGETTO: Ordinanza di chiusura temporanea al transito del sentiero escursionistico n. 403 denominato "Val di Vai" in C.C. Enguiso e C.C. Locca per pericolo slavine.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Vista la richiesta protocollo n. c\_313-09/01/2024-390/I del Responsabile del Settore Segreteria e Affari Generali intesa ad ottenere l'ordinanza di chiusura immediata del sentiero escursionistico n. 403 denominato "Val di Vai" in C.C. Enguiso e C.C. Locca per pericolo slavine segnalato dal Servizio Custodia Forestale comunale;

ritenuto che per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e sicurezza, è necessario chiudere il sentiero in oggetto in data odierna e fino al 31 marzo 2024;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visti gli artt. 6, 7, 20 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada" e relativo regolamento di esecuzione.

**ORDINA**

La chiusura pedonale e veicolare del sentiero escursionistico n. 403 denominato "Val di Vai" in C.C. Enguiso e C.C. Locca per pericolo slavine dal giorno 10.01.2024 al giorno 31.03.2024.

**PRESCRIVE**

Di incaricare Servizio Custodia Forestale comunale ad:

- installare ove necessario apposita barriera e recinzione delimitativa, quale impedimento fisico per l'accesso al sentiero;
- collocare idonea segnaletica di preavviso della chiusura stradale, nel rispetto delle normative di legge.

**AVVERTE**

Ogni informazione in merito alla chiusura in oggetto può essere richiesta al Settore Segreteria e Affari Generali del Comune di Ledro, responsabile della gestione della procedura di incarico, al numero 0464-592720.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del D.Lgs.285/92.

I trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge.

Avverso la presente ordinanza sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso al Capo dello Stato - entro 120 giorni - secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Responsabile del Settore  
**Valentina Grassi**  
*documento firmato digitalmente*

*Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).*

*La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

Copia del presente provvedimento viene trasmessa ai seguenti soggetti:

Trasmettere a	Denominazione	Luogo
x	Albo comunale telematico	Sede
x	Servizio Patrimonio	Sede
x	Servizio Lavori Pubblici	Sede
x	Servizio Edilizia Privata	Sede
x	Settore Segreteria	Sede
x	Stazione dei Carabinieri	Stazione di Ledro
x	Corpo Vigili del Fuoco di Concei	Sede
x	Croce Rossa Valle di Ledro	Sede
x	Polizia Locale Alto Garda e Ledro	Sede di Riva del Garda
x	Garda Dolomiti spa	Sede
x	CAI SAT Ledro	Sede
x	Servizio Custodia Forestale	Sede

